

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Aprile 2009

## Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

<a href="#">Arbitrato.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Avvocati .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Concorrenza .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Consumatori.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Contratti (singoli).....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Contratti e Obbligazioni .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Danno alla Persona.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Fatti Illeciti.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Lavoro e Previdenza.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Locazioni.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Misure di protezione delle Persone prive di autonomia.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Processo civile.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Varie.....</a>	<a href="#">9</a>

### ARBITRATO

EMISSIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO DI UN PROVVEDIMENTO CHE INIBISCE L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DI UN ALTRO STATO MEMBRO – ACCORDO ARBITRALE – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO 44/2001

**Corte Giustizia CE, sez. Grande, 10 febbraio 2009, proc. C 185/07**  
(Pres. Skouris, rel. Klučka)

L'emissione, da parte di un giudice di uno stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro stato membro, per il motivo che

tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*fattispecie relativa alle cd. anti-suits injunctions, ossia quelle azioni inibitorie - diffuse soprattutto nei Paesi di common law - tramite cui il giudice può far divieto ad un individuo di intraprendere o continuare un dato procedimento giudiziario avviato davanti altre autorità giurisdizionali all'estero*)

### AVVOCATI

ART. 4, COMMA II-BIS, D.L. 115/2005 (CONV. IN L. 168/05) – CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER EFFETTO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE ORALI A CUI IL CANDIDATO HA AVUTO ACCESSO IN CONSEGUENZA DI UN PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE O DI AUTOTUTELA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON SUSSISTE

**Corte cost., sentenza 9 aprile 2009 n. 108**  
(Pres. Amirante, est. Cassese)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 115/05 (conv in l. 168/05) ove si stabilisce che «Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela». Con la norma impugnata – che non costituisce una sanatoria - il legislatore ha ritenuto di contemperare i diversi interessi rilevanti, accordando una particolare tutela all'affidamento del cittadino. Questo comporta

indubbiamente una certa compressione del diritto di difesa dell'amministrazione, in quanto si introduce una dissimmetria tra le due parti del processo amministrativo eventualmente avviato. Ma siffatta dissimmetria, che appare ragionevole, è giustificata alla luce dell'art. 113 Cost., volto a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione (*Fattispecie in cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168*)

#### CONCORRENZA

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI – D.L. 332/1994 CONV. IN LEGGE 474/1994 – CONFERIMENTO DI POTERI SPECIALI ALLO STATO ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ DA ESSO PARTECIPATE – VIOLAZIONE ARTT. 43 E 56 TCE

**Corte Giust. CE, sez. III, 26 marzo 2009**  
**Commissione delle CE c/ Italia**  
(Pres. Rosas, est. Lindh)

La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti: - in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del predetto decreto legge, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e - in forza dell'art. 43 CE, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lett. c) (*Fattispecie in cui la Corte ha affermato essere illegittima, per violazione del diritto comunitario, la legge italiana che*

*attribuisce allo Stato "poteri speciali" all'interno delle società da esso partecipate*)

#### CONSUMATORI

FORO INDEROGABILE DEL CONSUMATORE – ART. 33, COMMA 2, LETT. U) D.LGS. N. 206 DEL 2005 – APPLICABILITÀ ALL'UTENTE DI UN SERVIZIO PUBBLICO – AZIONE RISARCITORIA PROPOSTA DA UN PAZIENTE CONTRO LA A.S.L.

**Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2009 n. 8093**  
(Pres. Vittoria, est. Frasca)

La struttura del codice del consumo è significativa di una intentio legis non aliena dal considerare il rapporto di utenza con il servizio pubblico come rapporto in linea di massima soggetto all'ambito della disciplina del codice; l'interprete è, dunque, autorizzato ad affrontare il problema dell'operare delle tutele apprestate a favore del consumatore-utente anche a beneficio dell'utente di un servizio pubblico, valutando se le varie disposizioni di cui consta il decreto legislativo siano o meno applicabili, per la loro ratio o sulla base del loro tenore, al rapporto di utenza pubblica. Venendo alla disciplina specifica del c.d. foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), l'interprete si imbatte in un dato che induce decisamente ad escludere che alla controversia, introdotta dal cittadino-utente (che si sia rivolto alla struttura pubblica o a una struttura convenzionata), per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'inadempimento o del non corretto adempimento della prestazione richiesta possa applicarsi la norma de qua. Nel rapporto di utenza pubblica, tra cittadino e serviziosanitario nazionale manca il presupposto operativo del foro inderogabile del consumatore che è costituito dal "contratto" che, nella specie, manca (*fattispecie relativa alla controversia instaurata da un paziente contro la asl per ottenere il risarcimento dei danni subiti*)

#### CONTRATTI (SINGOLI)

CONTRATTO DI TRASPORTO – SOTTRAZIONE CON VIOLENZA O MINACCIA DELLA COSA TRASPORTATA – CAUSA

LIBERATORIA DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE – ART. 1693 COD. CIV. - NON SUSSISTE

**Cass. Civ., sez. III, 27 marzo 2009 n. 7533**  
(Pres. Preden, est. Uccella)

Il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo, atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi. Non può, dunque, ritenersi che l'eventuale furto costituisca caso fortuito. Infatti, nel caso fortuito, di cui all'art. 1693 c.c., vanno ricompresi la forza maggiore e il fatto del terzo, secondo i criteri della ordinaria diligenza. Queste circostanze escludono la responsabilità del vettore solo quando, secondo, per l'appunto, l'ordinaria diligenza, rapportata alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non è configurabile come causa liberatoria della responsabilità del vettore, qualora le circostanze in cui si sia verificata siano tali da renderla prevedibile e, quindi, evitabile (*Fattispecie in cui, durante la sosta notturna del vettore, ignoti malviventi avevano trafugato la merce da questi trasportata*).

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – ESTRANEITÀ DEL TERZO BENEFICIARIO ALLA STIPULAZIONE - OBBLIGO PER IL CONTRAENTE DI INFORMARE L'ASSICURATO DELL'ESISTENZA DELL'ASSICURAZIONE – PRINCIPIO DI BUONA FEDE

**Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 2009 n. 8670**  
(Pres. Vittoria, rel. Travaglino)

Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui - la cui stipula impedisce al contraente l'esercizio dei diritti derivanti dal

contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, che li acquista direttamente, senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto - il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale "de qua", della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l'effetto, natura contrattuale (*Fattispecie in cui un uomo, successivamente ad un prelievo di sangue da lui donato, aveva accusato un malore ed era caduto dalle scale all'interno della struttura emotrasfusionale, assicurata presso apposita società per il ristoro dei danni a terzi; le condizioni della assicurazione non erano state rese note al danneggiato*).

CONTRATTO DI APPALTO – STIPULATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITÀ – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELLA P.A. - IRRILEVANZA

**Cass. Civ., sez. I, 2 aprile 2009 n. 8044**  
(Pres. Luccioli, est. Panzani)

Il contratto stipulato da un'Amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è a questo fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato la stipulazione del contratto, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente si sia pronunciato in ordine alla stipulazione del contratto, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna

all'ente, che, almeno per quanto qui interessa, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato a esprimere la volontà all'esterno (*Fattispecie in cui la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva affermato che la delibera di un Comune, contenente un pieno riconoscimento del debito nei confronti dell'appaltatore, fosse sufficiente a fondare il diritto dell'appaltatore medesimo*)

Il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 24 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e dell'art. 12-bis d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 (conv., con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regola la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi; sicché il predetto riconoscimento presuppone necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (*Fattispecie in cui la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva affermato che la delibera di un Comune, contenente un pieno riconoscimento del debito nei confronti dell'appaltatore, fosse sufficiente a fondare il diritto dell'appaltatore medesimo*)

#### CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

“PRELIMINARE DEL PRELIMINARE” - VALIDITÀ DELLA STIPULA - PROMETTERE ORA DI ANCORA PROMETTERE IN SEGUITO - NULLITÀ

**Cass. Civ., sez. II, 2 aprile 2009 n. 8038**  
(Pres. Rovelli, rel. Bucciante)

L'art. 2932 c.c. instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato finale perseguito dalle parti.

Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi ad obbligarsi a ottenere quell'effetto, darebbe luogo a una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ben potendo l'impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito. Va esclusa, pertanto, la validità, del cd. preliminare del preliminare (*Fattispecie in cui la Cassazione stessa rileva come non sia mai stata affrontata dal Supremo Collegio una simile quaestio juris ed afferente ad una controversia insorta tra le parti con riferimento a una scrittura con la quale una signora aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile per una parte del prezzo da versare a titolo di caparra ed il resto come meglio specificato nel successivo preliminare, che avrebbe dovuto essere stipulato entro trenta giorni*)

#### DANNO ALLA PERSONA

CATTIVA MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE DELLA DISCOTECA - DANNO ALLA PERSONA ARRECATO PER CEDIMENTO DI RECINZIONE ANTISTANTE IL LOCALE - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA DISCOTECA - SUSSISTE - ART. 2051 C.C. - IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI DANNOSI - PROVA LIBERATORIA - CASO FORTUITO - COLLUTTAZIONE ALL'USCITA DEL LOCALE NOTTURNO - PREVEDIBILITÀ

**Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009 n. 8703**  
(Pres. Varrone, rel. Ambrosio)

La tipicità del danno non patrimoniale ne restringe l'applicazione ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè che superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà



sociale) e che il danno non sia futile. Questi caratteri non sono riscontrabili nella lesione del cd. Diritto alla tranquillità inquadabile in quegli sconvolgimenti quotidiani "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione" (*Fattispecie in cui contribuente aveva richiesto il risarcimento dei danni da stress subiti subito a seguito della presentazione di istanza per l'annullamento della cartella esattoriale presso l'amministrazione finanziaria. Cartella annullata solo dopo sei mesi di lungaggini*)

#### FATTI ILLECITI

CATTIVA MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE DELLA DISCOTECA – DANNO ALLA PERSONA ARRECATO PER CEDIMENTO DI RECINZIONE ANTISTANTE IL LOCALE – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DELLA DISCOTECA – SUSSISTE – ART. 2051 C.C. - IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI DANNOSI - PROVA LIBERATORIA – CASO FORTUITO – COLLUTTAZIONE ALL'USCITA DEL LOCALE NOTTURNO - PREVEDIBILITÀ

*Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2009 n. 8128*  
(Pres. Senese, rel. Petti)

Il gestore di una discoteca risponde del danno occorso alla clientela in conseguenza di cattiva manutenzione delle recinzioni presenti nelle pertinenze del locale. Ciò perchè il fatto è da ricondurre alla fattispecie del danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) incombendo sul gestore, quanto alle pertinenze del locale frequentate dal pubblico, di provvedere alla predisposizione delle adeguate misure atte ad evitare nocimento. In particolare, per avere l'imputazione degli effetti dannosi, a norma del sopra citato articolo, non è necessario che il danno si sia verificato "nello sviluppo di un agente insito nella cosa" e che il soggetto convenuto (il gestore del locale notturno), per proprio ruolo nel rapporto con la "cosa", abbia l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo per impedire eventuale danni ai terzi; è invece sufficiente che sussista un nesso deterministico tra la cosa e l'avvenuto danno, nesso che in relazione alla particolare natura del fatto dannoso (caduta con lesioni gravi per l'urto di corpi contro un riparo inidoneo, nel caso in esame la recinzione troppo bassa al di fuori del locale non ha di fatto impedito la

caduta su strada del giovane) si qualifichi per il determinismo causale delle regole codificate nel codice penale. Applicando l'art. 2051 c.c. incombe sul custode l'onere di fornire prova del caso fortuito: al riguardo, va precisato che la colluttazione conseguente ad un diverbio all'uscita di un locale notturno non costituisce evento imprevedibile (*Fattispecie in cui un giovane, uscito dalla discoteca, si era azzuffato con un altro ragazzo ivi presente andando a sbattere contro la staccionata dinnanzi al locale che, cedendo, lo aveva fatto cadere rovinosamente*).

FATTO ILLECITO DEL MINORE – RESPONSABILITÀ DEI GENITORI – CULPA IN EDUCANDO – ART. 2048 C.C.

*Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9556*  
(Pres. Di Nanni, rel. Uccella)

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori rispondono del fatto illecito del figlio minore. I genitori per essere esentati da responsabilità devono riuscire a dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione sufficiente a impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente alle sue abitudini e alla sua personalità (*Fattispecie in cui i genitori sono stati condannati a risarcire il danno arrecato dal minore che, alla guida del ciclomotore, non indossava il casco*)

#### IMMIGRAZIONE E STRANIERI

ESPULSIONI DISPOSTE DALL'ITALIA VERSO LA TUNISIA – DIRITTO ALLA LIBERTÀ ED ALLA SICUREZZA – ART. 3 CEDU – NOTIZIE ATTENDIBILI CIRCA TRATTAMENTI INUMANI – VIOLAZIONE DELLA CEDU – SUSSISTE

*Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 31 marzo 2009, affaire Abdelhedi c/ Italia*  
(Pres. Tulknes)

Allo stato, molte fonti internazionali, tra cui da ultimo, anche l'*Amnesty International Report* del 2008, riferiscono di trattamenti inumani attuati in Tunisia nei confronti di persone indagate o condannate per fatti di terrorismo. Dinnanzi a notizie attendibili di tale spessore, sono da ritenersi insufficienti le assicurazioni diplomatiche fatte all'Italia dal

Governo tunisino. Ciò vuol dire che in caso di esecuzione, da parte dell'Italia, delle espulsioni disposte verso la Tunisia si configurerà a carico dell'Italia stessa la violazione dell'art. 3 CEDU (*Fattispecie in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo "dit que, dans l'éventualité de la mise à exécution de la décision d'expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l'article 3 de la Convention"*)

## LAVORO E PREVIDENZA

**SANZIONI DISCIPLINARI – POTERE DI IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 2106 COD. CIV. - NECESSITÀ DI FATTI DI INADEMPIMENTO VOLONTARIO PREVISTI NELL'ART. 2105 E NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2104 – SUSSISTE**

**Cass. Civ., sez. lav., 20 marzo 2009 n. 6907**  
(Pres. Sciarelli, est. Monaci)

In materia di sanzioni disciplinari, il richiamo generico contenuto nell'art. 2106 cod. civ., sulla possibilità di irrogare sanzioni disciplinari si riferisce a fatti di inadempimento volontario previsti nell'art. 2105 cod. civ. e nel secondo comma dell'art. 2104 cod. civ. e non anche alla semplice, e generica, carenza di diligenza contemplata nel primo comma. (*Fattispecie in cui una lavoratrice era stata licenziata per l'utilizzazione non autorizzata del fax aziendale per la trasmissione di corrispondenza propria oltre che per la manomissione del proprio cartellino presenze*)

**ACCANIMENTO DISCIPLINARE – MOBBING - RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER IL DANNO BIOLOGICO ARRECATO AL LAVORATORE -**

**Cass. Civ., sez. lav., 20 marzo 2009 n. 6907**  
(Pres. Sciarelli, est. Monaci)

L'accanimento disciplinare espone il datore di lavoro a responsabilità nei confronti del lavoratore per il danno biologico che questi abbia risentito in conseguenza del comportamento vessatorio datoriale subito (*Nella fattispecie, il datore aveva rimproverato, pubblicamente, il proprio*

*dependente e si era accanito su questi fino a licenziarlo*)

**LAVORO SUBORDINATO – CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – DIFFERENZE**

**Cass. Civ., sez. lav., 30 marzo 2009 n. 7587**  
(Pres. Mercurio, est. Zappia)

In tema di distinzione fra contratto di lavoro subordinato e contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite (*Nella fattispecie, la Corte ha affermato che possibilità che l'apporto della prestazione lavorativa dell'associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell'espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell'indagine si sposta soprattutto sulla verifica dell'autenticità del rapporto di associazione.*)

## LOCAZIONI

**NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO – CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE AL PROCEDIMENTO DI SFATTO PER MOROSITÀ – ART. 1, COMMA 346, DELLA LEGGE 311/2004 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON SUSSISTE**

**Corte cost., ord. 9 aprile 2009 n. 110**  
(Pres. Amirante, est. Finoschiario)

Si sospetta della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 poiché avrebbe creato un *vulnus* all'art. 24 della Costituzione, perché la sanzione della nullità del contratto di locazione non registrato impedirebbe al locatore di giovare del procedimento sommario di sfratto per morosità, potendo lo stesso recuperare la disponibilità

dell'immobile solo a seguito dell'utile esperimento della meno agevole azione ordinaria per occupazione sine titulo, e allo stesso tempo equiparerebbe il conduttore ad un mero occupante sine titulo, con conseguente precarietà della disponibilità dell'immobile e non azionabilità dei diritti a lui attribuiti dallo statuto locativo. La questione non è, però, fondata, perché il parametro invocato (art. 24 cost.) non è conferente in quanto la norma impugnata non introduce ostacoli alla tutela giurisdizionale (*Fattispecie in cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005 - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione*)

#### MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

INABILITAZIONE – DOMANDA GIUDIZIALE PROPOSTA DALL'INABILITATO SENZA L'ASSISTENZA DEL CURATORE O DAL CURATORE NELL'INTERESSE DELL'INABILITATO – INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

**Cass. Civ., sez. II, 10 marzo 2009 n. 5775**  
(Pres. Elefante, est. Petitti)

A norma del combinato disposto degli artt. 394 e 424 cod. civ. l'inabilitato può stare in giudizio come attore e come convenuto “con l'assistenza del curatore”: ne discende che è inammissibile la domanda giudiziale, come l'impugnazione che sia proposta dal curatore ancorché nell'interesse dell'inabilitato, atteso che il curatore ha istituzionalmente solo funzioni di assistenza e di supporto, non di rappresentanza o di sostituzione processuale del suo assistito, cui spettano le manifestazioni di volontà processuale. Così deve concludersi, in applicazione del primo richiamato principio, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (*Fattispecie in cui, il ricorso per Cassazione era stato proposto dal curatore della inabilitata il*

*quale, in via esclusiva, aveva sottoscritto la procura*)

PROCESSO PENALE – NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – ART. 166 C.P.P. – MANCATA PREVISIONE CHE LE NOTIFICAZIONI VENGANO ESEGUITE PRESSO L'AMMINISTRATORE NOMINATO – PREVISIONE DA RITENERE SUSSISTENTE ALLA LUCE DI UNA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 166 C.P.P.

**Corte cost., ordinanza 20 aprile 2009 n. 116**  
(Pres. Amirante, est. Mazzella)

L'art. 166 cod. proc. pen. dispone per l'imputato interdetto la notificazione degli atti processuali anche al tutore dello stesso. Esso però non prende in considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, prevedendo unicamente che, nel caso in cui il processo sia sospeso dal giudice perché lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., le notificazioni debbano essere effettuate anche al curatore nominato sulla base del predetto articolo; tale notificazione integrativa è riferibile tanto agli imputati inabilitati, quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno, purché il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo (*fattispecie sottoposta alla Consulta su ordinanza di remissione del Tribunale di Trieste*)

#### PROCESSO CIVILE

LIMITAZIONI LEGALI ALL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA – RILEVABILITÀ D'UFFICIO – ESCLUSA – UTILIZZABILITÀ DELLA PROVA IN MANCANZA DI ECCEZIONE DELLA PARTE

**Corte cost., ord. 1 aprile 2009 n. 95**  
(Pres. Maddalena, rel. Finocchiaro)

Le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ. all'ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica, con la conseguenza che la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta dalla parte contraria all'ammissibilità della

prova. Ciò vuol dire che senza l'eccezione di parte, la prova è ammissibile, con la conseguenza che la causa può esser decisa sulla base di essa (*Fattispecie in cui, il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile in combinato disposto con l'art. 2729 del codice civile*)

SENTENZE DI PRIMO GRADO – PROVVISORIA ESECUTIVITÀ –  
SENTENZE DI MERO ACCERTAMENTO E COSTITUTIVE –  
ESCLUSIONE

**Cass. Civ., sez. II, 26 marzo 2009 n. 7369**  
(Pres. Settimj, est. Migliucci)

Al di fuori delle decisioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento e le sentenze costitutive non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma de qua, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi esclusivamente a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (*Si segnala, sul punto, un **contrasto di giurisprudenza**. Secondo Cassazione civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18512, infatti, “la disputa della dottrina sull'estensione dell'art. 282 c.p.c., alle sentenze di mero accertamento o costitutive appare, in realtà, priva di giustificazione, poichè questa norma si riferisce alle statuizioni condannatorie della sentenza, sia che essa abbia come presupposto solo un accertamento, sia che essa abbia come presupposto un accertamento ed un effetto costitutivo”. La decisione conclude affermando il seguente principio di diritto: Nel caso di pronuncia della sentenza costituiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico della parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c., sia stata proposta dal promittente*

*venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva”).*

APPELLO DAVANTI AL TRIBUNALE – APPLICABILITÀ  
DELL'ART. 281-SEXIES C.P.C. - LIMITI

**Cass. Civ., 13 marzo 2009 n. 6205**  
(Pres. Vitrone, rel. Fioretti)

Nel procedimento d'appello davanti al Tribunale, in composizione monocratica, il giudice non può procedere alla decisione della controversia ex art. 281 sexies cod. proc. civ., ove una delle parti abbia richiesto, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusioni ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.: ed, infatti, in questo caso il giudice è tenuto, per espressa previsione contenuta nell'art. 352 ultimo comma cod. proc. civ. a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (*Fattispecie in cui, la Cassazione ha annullato la sentenza di appello del Tribunale di Milano poichè, dinanzi alla richiesta della difesa, ex art. 190 c.p.c., il giudice aveva disposto la decisione contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.*)

FACOLTÀ PER I CONGIUNTI DI UNA DELLE PARTI DEL  
PROCEDIMENTO CIVILE DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE –  
FACOLTÀ PREVISTA NEL PROCESSO PENALE DALL'ART. 199  
C.P.P. - ART. 199 C.P.P. NON RICHIAMATO DALL'ART. 249  
C.P.C. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON SUSSISTE

**Corte cost., ord. 9 aprile 2009 n. 113**  
(Pres. Amirante, rel. Napolitano)

Data la piena autonomia che li contraddistingue, i sistemi processuali civili e penali non sono comparabili fra loro ai fini della violazione del principio di uguaglianza. Non è, dunque, invocabile la violazione dell'art. 3 Cost. Per giustificare una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 249 c.p.c. Ove non include, frai soggetti legittimati a non testimoniare, i congiunti di una delle parti del procedimento civile (*Fattispecie in cui, il Giudice dell'udienza*



*preliminare del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, con ordinanza depositata il 6 maggio 2008, aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice di procedura civile nella parte in cui non include fra coloro i quali possono astenersi dal testimoniare anche i prossimi congiunti di una delle parti in causa)*

**VARIE**

**RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'EQUA RIPARAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE PINTO (L. 89/2001) – DURATA PARI A 12 MESI – ECCESSIVA – VIOLAZIONE ART. 6 CEDU – SUSSISTE**

***Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 31 marzo 2009, affaire Simaldone c/ Italia***  
*(Pres. Tulknes)*

Il procedimento che accoglie l'azione indennitaria volta a sanzionare la eccessiva durata del processo, deve essere, a sua volta, efficace, adeguato ed accessibile. E', pertanto, di durata eccessiva e, dunque, irragionevole, il procedimento interno ad uno Stato partecipe dei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, al fine di liquidare l'equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento civile, impieghi dodici mesi (*Fattispecie in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la eccessiva durata dei procedimenti cd. Pinto*)

**RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELL'EQUA RIPARAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE PINTO (L. 89/2001) – LIQUIDAZIONE DEL SOLO DANNO RIFERIBILE AL PERIODO ECCELENTE LA DURATA RAGIONEVOLE – VIOLAZIONE ART. 6 CEDU – NON SUSSISTE – CONDIZIONI**

***Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, 31 marzo 2009, affaire Simaldone c/ Italia***  
*(Pres. Tulknes)*

La liquidazione del *dommage moral* (danno non patrimoniale) da irragionevole durata del processo deve essere appropriata ed adeguata. Occorre, a tal fine, tener conto della natura della lite, della complessità dell'affare e del comportamento delle parti e delle autorità

giudiziarie coinvolte. Quando, poi, si tratti di cause relative allo stato ed alla capacità delle persone oppure al diritto del lavoro, le procedure devono, comunque, essere ispirate ad una particolare celerità. In merito ai criteri liquidatori previsti dalla Legge Pinto, il rimedio interno allo Stato italiano non prevede, come vuole la giurisprudenza della CEDU, il ristoro "integrale" parametrato alla durata complessiva della procedura, essendo previsto, all'art. 2, comma 3, che rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. La circostanza non è decisiva al fine di ritenere il sistema della Pinto contrario alla Convenzione essendo richiesto che i rimedi interni non sia irragionevoli in rapporto a quello avallato dalla Corte. (*Fattispecie in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto non inefficace il sistema di indennizzo previsto dalla Legge Pinto*)